

(N. 1995)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, CAPUA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FILETTI, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE e TANUCCI NANNINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MARZO 1975

Modifiche al trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dell'industria

ONOREVOLI SENATORI. — La grave crisi che ha da tempo investito l'intero sistema economico nazionale, e in particolare il settore industriale, ha messo in evidenza la inadeguatezza degli strumenti legislativi che dovrebbero garantire il trattamento di integrazione salariale a favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o che prestano opera ad orario ridotto.

Dopo un lungo travaglio sindacale, recentemente è stato raggiunto, come è noto, un importante accordo con la Confindustria che prevede la unificazione della Cassa integrazione a gestione ordinaria, che assicura il 66 per cento del salario normale, con la Cassa integrazione a gestione speciale, che garantisce invece l'80 per cento del salario.

La fusione dei due sistemi crea una Cassa unica di integrazione salariale all'80 per cen-

to che assicura in pratica — non essendo soggetta ad oneri contributivi — il 93 per cento del salario normale ai lavoratori interessati.

L'accordo in questione per divenire esecutivo deve ovviamente essere tradotto in un provvedimento legislativo che modifichi la normativa vigente in materia.

Per questo fine si sottopone alla vostra approvazione il presente disegno di legge che recepisce sostanzialmente i risultati delle lunghe e complesse trattative svoltesi tra le organizzazioni sindacali e i rappresentanti della Confindustria, con la mediazione e l'intervento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in rappresentanza del Governo.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

(Istituzione della Cassa integrazione guadagni lavoratori dell'industria).

La Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria assume la denominazione di « Cassa integrazione guadagni lavoratori dell'industria ».

Art. 2.

(Prestazioni).

La Cassa integrazione guadagni lavoratori dell'industria corrisponde ai lavoratori, a qualunque categoria appartengano, dipendenti da aziende industriali, che siano sospesi dal lavoro o che prestino la loro opera ad orario ridotto, con conseguente perdita o riduzione della retribuzione, per una delle cause previste al successivo articolo 3, una integrazione pari all'80 per cento della retribuzione globale lorda che sarebbe loro spettata per le ore di lavoro ordinario non prestate comprese tra le zero e le quaranta.

Il pagamento dell'integrazione sarà effettuato dal datore di lavoro agli aventi diritto alla fine di ogni periodo normale di paga.

L'importo della integrazione sarà rimborsato dalla Cassa integrazione guadagni lavoratori dell'industria secondo le norme per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte in vigore per la gestione speciale affidata all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 3.

(Cause d'intervento).

La Cassa integrazione guadagni lavoratori dell'industria interviene, ai fini di cui all'articolo precedente, allorchè la sospensione

o la riduzione del lavoro siano determinate dalle seguenti cause:

- a) forza maggiore;
- b) contrazioni produttive temporanee in dipendenza di situazioni di mercato;
- c) crisi e conseguenti ristrutturazioni e riconversioni produttive.

Art. 4.

(Durata delle prestazioni).

La durata delle prestazioni è di tre mesi continuativi se l'intervento della Cassa è dovuto alle cause di cui ai punti a) e b) dell'articolo 3 e di sei mesi continuativi se l'intervento è dovuto alle cause di cui al punto c) dell'articolo 3.

In tutti i casi la durata delle prestazioni può essere prorogata, con le modalità e le procedure di cui al successivo articolo 5, a tempo indeterminato ogni tre mesi.

Art. 5.

(Procedure d'intervento).

Con decreto del Ministero del lavoro e la previdenza sociale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le organizzazioni sindacali designate dalle Confederazioni sindacali a carattere nazionale, è dichiarata la sussistenza delle cause di intervento previste dall'articolo 3, la decorrenza dei relativi provvedimenti, nonchè delle eventuali proroghe.

Nel caso previsto al punto c) dell'articolo 3 la dichiarazione della sussistenza delle cause d'intervento è subordinata all'accertamento dei programmi di investimento delle imprese interessate, degli obiettivi di ristrutturazione e di riconversione che si intendono perseguire, dei livelli di occupazione complessiva da salvaguardare al cessare dell'intervento stesso.

La proroga di cui all'articolo 4, nei casi previsti al precedente comma, è subordinata all'accertamento dell'attuazione dei programmi di investimento.

Art. 6.

(Procedure relative alla riduzione o sospensione dell'attività produttiva).

Nei casi di cui al punto *a)* dell'articolo 3 l'impresa è tenuta a comunicare alle rappresentanze sindacali aziendali costituite ai sensi dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, la durata prevedibile della riduzione o della sospensione. Ove la riduzione superi 16 ore settimanali si darà luogo, su richiesta dell'impresa o delle rappresentanze sindacali aziendali, ad un esame congiunto sui criteri di distribuzione della riduzione e della ripresa della normale attività produttiva.

Nei casi di cui ai punti *b)* e *c)* dell'articolo 3 la riduzione di orario deve essere preceduta da una comunicazione dell'impresa alle rappresentanze sindacali aziendali di cui al comma precedente e, per il tramite della associazione territoriale degli industriali, al relativo sindacato di categoria competente per territorio illustrando le cause, la entità, la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati. Su richiesta di una di tali parti si terrà un esame congiunto, da definirsi entro 25 giorni per le imprese con più di 50 dipendenti ed entro 10 giorni per le altre, decorrenti dalla data di comunicazione dell'associazione territoriale degli industriali ai sindacati di categoria, allo scopo di valutare i programmi produttivi, gli investimenti, gli effetti sulla occupazione, le modalità di distribuzione, le iniziative di qualificazione professionale nella salvaguardia delle condizioni salariali e normative conseguite.

Art. 7.

(Contributo addizionale).

L'impresa per i cui dipendenti interviene la Cassa integrazione guadagni lavoratori

dell'industria versa un contributo addizionale alla Cassa medesima in sede di conguaglio.

Il contributo è pari all'8 per cento dell'integrazione salariale per le imprese con oltre 50 dipendenti e al 4 per cento per le altre.

Non è dovuto contributo addizionale nel caso di intervento determinato dalla causa di cui al punto a) dell'articolo 3.

Art. 8.

(Adeguamento periodico dei contributi per il finanziamento della Cassa).

Il contributo per il finanziamento della Cassa integrazione guadagni lavoratori dell'industria sarà determinato annualmente, in funzione dell'equilibrio della gestione speciale affidata all'Istituto nazionale della previdenza sociale, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti tale contributo sarà ridotto del 25 per cento.

Art. 9.

Restano in vigore tutte le disposizioni di legge e di regolamenti non contrastanti con la presente legge.